



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Scuola: i diritti dello studente

Autore: Carlos Arijia Garcia | 05/02/2020



*Si può rifiutare un compito a sorpresa o entrare in un'aula sporca? Si può fotocopiare un libro o registrare una lezione? Quando si può andare in bagno?*

Deve studiare, assolvere i suoi compiti con diligenza, rispettare la struttura in cui si trova, rispettare i professori ed il personale scolastico, rispettare i compagni, rispettare gli orari, frequentare le lezioni. I loro doveri sono tanti, ed anche

giustificati. Ma quali sono i **diritti dello studente**? Ci saranno pure quelli, no?

Ci sono e la legge li contempla. La stessa legge che definisce la scuola «luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica» **[1]**. Non un posto, quindi, da cui bisogna uscire solo con delle nozioni in testa imparate a memoria e certificate da un diploma: è pure quello in cui si potenzia lo sviluppo psicofisico dei ragazzi. Per arrivare a questo obiettivo, è logico parlare non solo dei doveri ma anche dei **diritti degli studenti**.

Diritti che vanno dalla partecipazione attiva alla vita scolastica alla privacy, dall'essere valutati in maniera equa in base alle loro capacità all'essere trattati con rispetto. Ci sono, però, tanti altri diritti che devono essere garantiti anche nelle piccole cose quotidiane, per quanto banali possano risultare. Ad esempio: uno studente può chiedere in qualsiasi momento della lezione o durante una verifica di andare in bagno? È giusto che debba sostenere in classe un compito a sorpresa o può rifiutarlo? È costretto a chiedere ai suoi genitori non abbienti di fare dei salti mortali per comprargli i libri o può studiare da quelli di un compagno di classe o fare delle fotocopie? Fino a che punto è tenuto a sopportare la punizione di un maestro o di un professore? Può rifiutarsi di entrare in un'aula che non sia stata pulita? Sono dettagli che magari sembrano insignificanti o che spesso si danno per scontati, ma che possono incidere sul modo in cui il ragazzo vive il mondo della scuola e, quindi, sul suo sviluppo e sulla sua educazione.

Facciamo, a questo punto, un ripasso dei **diritti degli studenti**.

## Il diritto allo studio

Il primo, fondamentale diritto da citare è proprio il **diritto allo studio**. È garantito dalla **Costituzione** italiana in diversi passaggi.

Ad esempio, l'articolo 3 recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il **pieno sviluppo della persona** umana».

Più avanti, l'articolo 34 sancisce in modo inequivocabile che «**la scuola è aperta a tutti**. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno **diritto di**

**raggiungere i gradi più alti** degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Questo articolo della Costituzione, dunque, non solo garantisce il diritto allo studio per tutti i giovani italiani ma anche il **diritto alle borse di studio** e agli assegni «o altre provvidenze» per le famiglie economicamente svantaggiate e per gli alunni che, pur avendo impegno e capacità, non potrebbero permettersi di continuare il suo percorso formativo per mancanza di soldi.

L'articolo 33 della Costituzione stabilisce, invece, che chiunque ha il diritto di istituire una **scuola privata** senza oneri per lo Stato. E che «la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un **trattamento scolastico equipollente** a quello degli alunni di scuole statali». In altre parole: chi frequenta una scuola pubblica non deve essere avvantaggiato rispetto a chi è iscritto in un istituto privato. E viceversa.

## **Il diritto al rispetto della propria identità**

Secondo la legge, è un **diritto degli studenti** quello di ricevere una **formazione** culturale e professionale qualificata, **che tenga conto dell'identità** di ciascuno di loro e che sia aperta alla pluralità delle idee.

Questo significa che i docenti di ogni ordine e grado devono da una parte rispettare e dall'altra valorizzare le capacità, le inclinazioni e le idee di ogni ragazzo. Devono, inoltre, dare la possibilità agli studenti di fare delle richieste, di sviluppare temi scelti liberamente da loro e di realizzare iniziative in autonomia.

A questo proposito, è utile segnalare anche il diritto degli studenti ad una **valutazione trasparente** e tempestiva che individui i punti deboli ed i punti di forza dei ragazzi. È doveroso, quindi, che gli insegnanti puntino a rafforzare e non a distruggere l'**autostima** degli studenti.

## **Il diritto alla partecipazione attiva**

La stessa legge garantisce tra i **diritti degli studenti** quello alla loro **partecipazione attiva e responsabile** alla vita della scuola. Questo significa che

la presenza ed il percorso dei ragazzi all'interno degli istituti devono essere stimolati da un dialogo costruttivo, pur rispettando, ovviamente, i regolamenti interni.

Per partecipazione attiva degli studenti si intende il loro coinvolgimento nella definizione degli obiettivi didattici, nell'organizzazione della scuola, dei criteri di valutazione e della scelta del materiale scolastico. Va da sé che in questo contesto gli studenti devono rispettare le competenze ed il ruolo di docenti e dirigenti.

## Il diritto alla privacy

Ormai è un concetto che fa parte della vita di tutti e che appartiene anche ai giovani: la riservatezza. Il **diritto alla privacy degli studenti** deve essere garantito evitando di commettere alcuni errori grossolani come questi.

È **vietato pubblicare** in bacheca o su Internet la **graduatoria** degli studenti (specialmente quelli minorenni) che hanno diritto alla mensa o allo scuolabus. I ragazzi hanno diritto a vedere preservati alcuni dati come il loro nome, la loro età, la classe che frequentano ed il loro luogo di residenza.

È altresì vietato pubblicare i nomi dei genitori che sono **in ritardo con il pagamento** dei servizi aggiuntivi (come, appunto, la mensa o lo scuolabus). Allo stesso tempo, non si può rendere pubblico il nome degli studenti che beneficiano di questi servizi in modo gratuito perché le loro famiglie sono economicamente in difficoltà.

È vietato fare un **trattamento dei dati personali** degli studenti che comprometta la loro stabilità ed il loro rapporto con i compagni, come ad esempio quelli che riguardano l'etnia, la fede religiosa, il credo politico o lo stato giudiziario.

È lecito, invece:

- pubblicare i voti degli studenti;
- assegnare un compito che riguardi la vita personale dello studente (senza invadere troppo la sua intimità);
- installare delle telecamere di sicurezza, funzionanti solo durante l'orario di apertura e segnalate con appositi cartelli. Le registrazioni dovranno essere cancellate dopo 24 ore, a meno che l'autorità giudiziaria disponga in modo diverso in casi eccezionali);

- fare delle foto o dei video durante le gite scolastiche o le recite di scuola, purché le immagini non finiscano su Internet senza l'autorizzazione degli interessati.

## Il diritto alla libertà di culto e all'integrazione

In una società sempre più multietnica è normale, ormai, trovare delle scuole frequentate da ragazzi di più etnie e di diversi credi religiosi. Tra i diritti degli studenti c'è quello alla **libertà di culto** a 360 gradi. Significa, ad esempio, consentire loro di rispettare determinate esigenze alimentari o di evitare qualsiasi atteggiamento o discorso che possa ledere le loro convinzioni. A questo punto sarà necessario (e, pertanto, lecito) ricorrere all'uso dei loro dati personali per comunicare a chi di dovere il loro credo religioso in modo tale che possa essere rispettato.

Allo stesso modo, gli studenti stranieri hanno **diritto all'integrazione**, favorita dalla stessa scuola. Anche in questo caso ed a tale scopo è consentito l'uso dei dati personali riguardanti le loro origini.

## È un diritto rifiutare i compiti a sorpresa?

La legge non dice nulla che vieti i **compiti a sorpresa**. Quindi tra i **diritti degli studenti** non c'è quello di poterlo rifiutare. Non almeno quando il docente fa questa scelta per motivi didattici.

Il compito a sorpresa **non è illecito**: pertanto, il docente non è obbligato ad avvisare e lo studente non ha il diritto di essere avvisato. Questa mossa può risultare utile per verificare se gli alunni studiano solo per le verifiche programmate oppure se hanno la continuità che consente di rispondere in qualsiasi momento ad una domanda su quello che è stato trattato nelle lezioni. Lo stesso vale nel caso in cui gli studenti debbano affrontare **due compiti in classe nello stesso giorno**: nulla vieta di farlo.

Questo, però, non vuol dire che il docente possa utilizzare questo strumento a proprio piacimento al di fuori delle esigenze didattiche. Se un professore fa un compito a sorpresa ad un alunno per tentare di metterlo in ridicolo davanti agli altri

o per qualche ripicca personale, allora lo studente ha il **diritto di rifiutarlo**. Il docente, infatti, deve rispettare i vincoli dei programmi formativi stabiliti dalla scuola e le linee guida del Collegio Docenti.

Va ricordato, inoltre, che gli studenti delle scuole superiori – forti del loro diritto di partecipazione attiva all'organizzazione della vita scolastica che abbiamo visto prima – hanno anche il **diritto di chiedere** ai professori di svolgere l'attività scolastica tenendo conto delle loro esigenze didattiche, per poter ottenere un risultato migliore da ogni punto di vista.

## **È un diritto tenere con sé il cellulare durante le lezioni?**

Sul **diritto di tenere il cellulare a scuola** si è discusso fin troppo. La legge che regola questo aspetto [2] dice che lo studente, per ottenere un pieno rendimento, **non deve utilizzare il telefonino** o un altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento delle attività didattiche. Chi disattende questa indicazione – recita ancora la normativa – rischia una **sanzione disciplinare** individuata in piena autonomia dal dirigente scolastico.

Tuttavia, l'uso del cellulare – pur restando vietato – può essere consentito dall'insegnante in caso di urgenza per consentire allo studente di poter restare in contatto con i familiari.

La scuola, inoltre, può disporre in piena autonomia di costringere gli studenti a **consegnare i telefonini** temporaneamente per poi restituirli al termine dell'attività didattica o, in casi eccezionali, direttamente ai genitori. È, però, tra i **diritti degli studenti** riavere il dispositivo al termine dell'orario delle lezioni o tra una lezione e l'altra, a meno che, come accennato, un ragazzo abbia fatto un uso scorretto del cellulare ed il docente o il dirigente decidano di consegnarlo direttamente nelle mani di un genitore.

L'uso scorretto può consentire, ad esempio, nel fare durante le lezioni (ammesso e non concesso che gli apparecchi non siano stati ritirati prima) dei **filmati** o delle **fotografie**. Tale comportamento è vietato dal Garante della privacy.

## È un diritto registrare le lezioni?

Come abbiamo già visto, l'uso del cellulare durante le attività didattiche è vietato dal ministero della Pubblica istruzione e dal Garante della privacy. Tuttavia, l'Authority mette nelle mani delle scuole la facoltà di decidere in merito. In particolare, sul **diritto di registrare le lezioni** con uno smartphone o con un tablet.

Il Garante apre a questa possibilità, purché l'alunno lo faccia esclusivamente per fini personali. Significa che **è possibile registrare una lezione** a condizione che il contenuto della registrazione sia destinato allo studio personale e **non finisca sul web** o sui social network senza il consenso delle persone riprese. Altrimenti si rischia una sanzione anche penale.

## È un diritto chiedere di andare in bagno?

L'abbiamo detto in qualche altro articolo in proposito: quando scappa, scappa. Al cuore e alla vescica non si comanda. Quindi, tra i **diritti degli studenti** c'è anche quello di **chiedere l'uso del bagno?**

È difficile poter dimostrare che un ragazzo sta barando quando afferma - anche con fretta ed insistenza - che gli scappa la pipì. E, naturalmente, un docente non può verificarlo aspettando che il povero studente se la faccia addosso. Pertanto, l'uso del bagno è un diritto. O, se preferite, è vietato impedire ad un alunno di andare a fare la pipì. O la popò. Purché, va da sé, il ragazzo lo chieda una sola volta e non ogni 10 minuti. A meno che abbia qualche problema fisico, dimostrabile con un certificato medico.

A proposito di «popò». È un diritto dell'alunno andare in bagno e **trovare la carta igienica ed il sapone** per lavarsi le mani prima di tornare in aula, nonché gli **asciugamani**, preferibilmente in dispenser monouso (parliamo, ovviamente, di quelli di carta). È responsabilità del dirigente scolastico che la fornitura di tale materiale igienico non sia mai interrotta, come stabilisce la legge [3].

## È un diritto rifiutarsi di entrare in un'aula

# sporca e fredda?

La legge impone ai dirigenti scolastici l'**obbligo di tutelare la salute** sia del personale docente o ausiliare sia degli alunni. Va da sé che il concetto di «tutela della salute» comporta sia avere nelle aule una temperatura accettabile sia garantire un minimo di igiene negli ambienti frequentati da insegnanti e studenti.

Questo significa che se la mattina, quando si arriva a scuola, le aule sono sporche e l'ambiente è gelido perché inverno oppure soffocante perché a giugno o a settembre il caldo non dà tregua, in teoria lo studente avrebbe il **diritto di rifiutarsi di entrare in aula**.

La normativa in vigore **[3]** stabilisce che all'interno degli edifici scolastici la **temperatura** deve essere compresa:

- tra 18° e 22° nei mesi invernali;
- tra 24° e 27° nei mesi estivi.

In entrambi i casi è consentita una tolleranza di 1° in più o in meno.

Inoltre, il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro chiede di mantenere un'umidità relativa tra il 45% ed il 75%.

D'altra parte, lo stesso ministero della Salute ricorda il principio sancito dalla Carta dei servizi scolastici **[4]**: «L'ambiente scolastico deve essere **pulito, accogliente, sicuro**. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale».

Se ne deduce che, quando mancano questi presupposti, lo studente ha il **diritto di rifiutarsi a restare** a scuola.

## È un diritto fotocopiare i libri?

C'è un dato di fatto innegabile ed è quello della difficoltà che molte famiglie hanno ad acquistare i libri di scuola, soprattutto quando hanno più figli e ciascuno di loro deve avere la propria dotazione di testi (oltre a tutto il resto: zaino, quaderni, matite, penne e pennarelli, ecc.).

Il mese di settembre può essere un incubo per chi ha un bilancio familiare stretto e



deve far fronte a questo impegno, che in qualche modo potrebbe negare al bambino o al ragazzo il suo diritto allo studio.

Per risolvere questo problema (o per aiutare a risolverlo), ci sono diverse soluzioni. Una, quella di ricorrere al mercato dell'usato, su Internet o negli appositi punti vendita. Il risparmio può essere consistente.

Qualcuno si chiede, però, se è un **diritto fotocopiare i libri** del compagno di classe nel corso dei mesi, in modo da spendere molti meno soldi. Purtroppo, ci sono molti limiti legati al diritto d'autore.

In pratica, è lecito **fotocopiare fino al 15%** di un libro per uso personale, ma non di più. Attenzione, perché non vale fare i furbi. Non è che oggi puoi fotocopiare il 15% e torni domani a fare altrettanto finché, nel corso di una settimana, avrai in mano il libro intero. Il limite interessa **lo stesso testo** e chi trasgredisce questa norma rischia una sanzione penale **[5]**.

Altra soluzione è quella di accedere ai **bonus libri** istituiti e gestiti dalle singole Regioni per le famiglie meno abbienti.

## **È un diritto contestare una punizione?**

Una volta, se combinavi qualcosa durante le lezioni, il maestro di tirava un cartone in faccia e, se ti lasciava il segno delle cinque dita, quando tornavi a casa raccontavi di aver litigato con un compagno. Meglio non dire che era stato l'insegnante, altrimenti tuo padre prima ti segnava l'altro lato della faccia e poi ti chiedeva cosa avevi fatto.

I prof meno maneschi ti mandavano all'angolo o dietro la lavagna, oppure ti mettevano in testa il cono con la scritta «somaro». La guancia non faceva male, ma l'orgoglio era distrutto quando sentivi i compagni ridere di te senza troppi complimenti.

Oggi è un **diritto degli studenti rifiutare una punizione** in classe? È certamente un dovere degli insegnanti non superare certi limiti, come ha stabilito la giurisprudenza.

Esiste, infatti il **reato di abuso dei mezzi di correzione** che, quando raggiunge certi livelli, sconfinava in quello di **violenza privata continuata [6]**. La Cassazione

**[7]** ha stabilito che «l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto dall'intenzione di educare, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti, puniti invece con la reclusione fino a quattro anni».

Per fare qualche esempio pratico. Il famoso «cartone in faccia» o una tirata di capelli ad un alunno rientra nel reato di **lesioni personali** e abuso dei mezzi di correzione. Lo stesso vale per la violenza psicologica, come una frase o un atteggiamento in grado di umiliare uno studente.

In altri casi, invece, l'alunno non ha il diritto di rifiutare una punizione. Si parla, ad esempio, dei rimproveri ad uno studente per una piccola mancanza, perché non ha studiato, perché sta prendendo pesantemente in giro un compagno, ecc.

Per gli episodi più gravi (atti di **bullismo** o di violenza commessi dagli studenti) vale quanto deciso dagli istituti, compresa la sospensione o l'espulsione della scuola.

## È un diritto non fare educazione fisica?

L'insegnamento dell'**educazione fisica** nelle scuole è obbligatorio per legge. Un alunno, però, ha il **diritto di non fare ginnastica** per motivi di salute certificati da un medico. Significa che uno studente non può restare fermo durante l'ora di educazione fisica solo perché stanco, ma perché la sua salute non gli consente di svolgere quell'attività.

Al dirigente scolastico il compito di autorizzare l'alunno a non fare ginnastica. Ma solo se ci sono dei validi e certificati motivi di salute.

### Note

**[1]** DPR n. 249/1998. **[2]** Direttiva 104/2007. **[3]** Dlgs. n. 81/2008. **[4]** DPCM del 07.06.1995. **[5]** Art. 2 co. 2 legge n. 248/2000 modificato con Dlgs. n. 68/2003. **[6]** Artt. 517 e 572 cod. pen. **[7]** Cass. sent. n. 11956/2017.